

## CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia e valevole ad ogni effetto di legge, si stipula tra

Il Comune di AGUGLIARO via Umberto I° n. 2, 36020 AGUGLIARO cf. 00543330245, rappresentato dal geom. Antonio Santimaria n. Padova 09.12.1962 in qualità di resp. Area tecnica, di seguito *locatore*

e

Il dr.ssa RUARO SIMONETTA-PATRIZIA, nata a Noventa V.na (VI) il 03.05.1980 e residente a Albettono (VI) in via Quari n° 3, C.F.\_RRU SNT 80E43 F964W, P.Iva 04171390240, in qualità di Medico di seguito *conduttrice*

quanto appresso

il Comune di Agugliaro concede in locazione al dr.ssa Ruaro Simonetta-Patrizia, che accetta i locali di sua proprietà e precisamente

- locali siti in via Umberto I° n. 15, piano T costituiti da n. 2 vani e servizi;
- riferimenti catastali: NCEU Agugliaro fg. 6°, mapp. 191, sub. 2 (porzione)

La locazione sarà regolata dai seguenti accordi

-Il contratto è valido per la durata di anni sei dal 26.10.2020 al 26.10.2026 in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 398/78, rinnovabile tacitamente di altri sei anni. Resta inteso che tale validità cessa di avere effetto in caso di non conferma dell'incarico provvisorio per la sede di Agugliaro, o in caso di frequentazione al corso di medicina generale (se questo fosse incompatibile con l'incarico provvisorio).

-L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso ambulatorio medico.

-Il Conduttore non potrà sublocare, cedere il contratto o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare.

-Il canone **mensile** di locazione viene stabilito in euro 250,00 (iva compresa) oltre all'addebito delle spese vive sostenute dal Comune (Acqua, Luce, Gas, Telemar).

-Il pagamento del canone o di quanto dovuto per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del locatario. Il mancato pagamento entro i termini previsti, indipendentemente dalla causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il locatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt.5 e 55 legge 27/7/1978, n. 392.

-Il locatario dichiara di avere visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il Conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

-Il Conduttore non potrà apportare modifiche, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione.

-Il Conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

-Le spese di bollo e registrazione per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

-Il locatore e il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 675/96).

- Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione alla legge 27/7/1978, n. 392, al codice civile e comunque alle norme vigenti e agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto

AGUGLIARO li, 26.10.2020

Il locatore

Comune di Agugliaro

Geom. A. Santimaria

Il locatario

dr.ssa S.P. Ruaro

A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1, 2, 10.

Il locatore

Comune di Agugliaro

Geom. A. Santimaria

Il locatario

dr. Ruaro S.P.